



La **Corte di Cassazione**, con **ordinanza n. 9838/2015**, ha ribadito la distinzione intercorrente tra irreperibilità relativa ed assoluta del destinatario, ai fini dell'individuazione delle **ricerche**

che competono al

messo notificatore

per la

validità del procedimento di notificazione

.

L'ordinanza riflette il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di **procedimento di notifica**

mediante

affissione all'albo del Comune

, distinguendo in particolare, tra la modalità prevista

dall'art.140 c.p.c.

e la norma speciale di cui

all'art.60, co.1, lett. e)

del d.P.R. n.600/73.

La disciplina codicistica prevede che in ipotesi di irreperibilità del destinatario l'ufficiale giudiziario proceda secondo le seguenti modalità “*deposita la copia nella* **casa del comune** *dove la*

notificazione

deve eseguirsi,

affigge avviso del deposito

in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per

raccomandata con avviso di ricevimento

”

.

Specularmente l'**articolo 60 del d.P.R. n.600/73**, specificatamente previsto per la **notificazione degli atti tributari**, dispone al co. 1, lett. e) che “
quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione
non vi è abitazione
, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'
art. 140 del codice di procedura civile
, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione
”.

Nella fattispecie in esame, con ricorso per Cassazione sottoposto al vaglio della Suprema Corte, il contribuente ha impugnato la decisione di merito della **Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila** per violazione delle su riportate norme di legge, atteso che nella fattispecie il messo notificatore aveva proceduto alla notifica di una **cartella di pagamento** in danno del contribuente, secondo le modalità previste dall'art. 60 citato (mediante avviso di deposito nell'albo del comune), **omettendo di effettuare le necessarie ricerche di reperibilità** dello stesso.

L'ordinanza, richiamando **conformi precedenti giurisprudenziali** ed in particolare la decisione n. 16696/13, pone l'accento sulla distinzione tra “
irreperibilità relativa”
, che si verifica quando il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto **al trasferimento** di questi **nell'ambito dello stesso Comune**, ed “
irreperibilità assoluta
”, accertabile qualora nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non abbia più né abitazione, né ufficio o azienda e quindi si versi **in carenza di dati ed elementi**, oggettivamente idonei, **che consentano di notificare altrimenti l'atto.**

Fatta questa necessaria distinzione, la Corte riconduce l'adozione del rito previsto dall'art.140 c.p.c. all'ipotesi di “**irreperibilità relativa**”, ovvero ai casi in cui “**siano conosciuti la residenza**

e l'indirizzo del destinatario,
ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi, nella circostanza, non è stato ivi
rinvenuto, mentre
riconosce la decisione, solamente in ipotesi di
irreperibilità assoluta
la notifica “
va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore
non reperisca il contribuente
, perché risulta trasferito in
luogo sconosciuto
”, specificando oltremodo che si tratta di “
accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver
effettuato ricerche
nel Comune dov'è situato il
domicilio fiscale
del contribuente, per verificare che il suddetto
trasferiment
o non si sia risolto in un mero
mutamento di indirizzo
nell'ambito dello
stesso Comune
”.

Nella fattispecie all'esame, la Corte ha rilevato una **carenza della decisione impugnata** che non ha adeguatamente valutato il contenuto della relata di notifica onde verificare gli accertamenti effettivamente compiuti dal
soggetto notificante
quanto all'irreperibilità della parte contribuente ed ha cassato con rinvio la pronuncia di merito.

Infatti, ha chiarito la Cassazione che “il messo notificatore, **prima di procedere alla notifica**,
è, dunque, necessario che effettui, nel
Comune del domicilio fiscale
del contribuente,
le ricerche
volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili
opzioni, del
procedimento notificatorio
e, segnatamente, ad accertare che il
mancato rinvenimento
del destinatario dell'atto, sia dovuto ad “
irreperibilità relativa
” (...) ovvero ad “

irreperibilità assoluta

(...)

”
.

Si tratta, invero, di un **orientamento da tempo consolidato** in seno alla **giurisprudenza di legittimità** sin dalla s

sentenza n. 4308/1992

della Corte, in cui si leggeva: “

Con riguardo alla notificazione dell'avviso di accertamento

in materia di imposte sui redditi

... la notificazione è ritualmente eseguita mediante deposito

dell'atto nella casa comunale

ed

affissione dell'avviso di deposito

nell'albo del Comune

- senza necessità di comunicazione all'interessato

a mezzo di raccomandata

con ricevuta di ritorno, né di

ulteriori ricerche

al di fuori del

Comune di domicilio fiscale

- soltanto nell'ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificante deve svolgere

nell'ambito del detto Comune, in esso

non si rinveniva l'effettiva abitazione

o

l'ufficio o l'azienda del contribuente

” e rispetto al quale stupisce assistere ancora oggi a vertenze aventi ad oggetto la

corretta interpretazione

di norme dalla ormai certa e nota

portata applicativa

.